

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4509 Anno 2019

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 14/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 2478/2014 proposto da:

Italsime s.r.l. (già s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana, n. 8, presso lo studio dell'avvocato Gambardella Daniela, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Biasiotti Mogliazza Giovanni Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'Avvocatura Centrale

C.U. & C.I.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORD.
1516
2018

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati De Ruvo Gaetano e Anziano Daniela, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 6059/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2018 dal cons. DE MARZO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 3 dicembre 2012 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da Italsime s.p.a. (d'ora innanzi, Italsime) nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva accolto parzialmente la domanda proposta nei confronti dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d'ora innanzi, INPS) e, in particolare, aveva disatteso la richiesta di "maggiori oneri sostenuti, fermi operativi, ridotto flusso di lavoro".

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato, con riguardo alla domanda concernente i maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore, a causa degli inadempimenti dell'INPS, che non aveva provveduto ad inviare il materiale per la lavorazione nella forma contrattualmente prevista: a) che, nell'art. 17 del capitolato d'appalto, era stato stabilito che rimaneva "a carico della ditta ogni altro onere connesso con l'esecuzione del servizio", con conseguente trasferimento sull'appaltatore delle difficoltà normalmente connesse con l'esecuzione del servizio; b) che, in base alla comune esperienza e in difetto di prova contraria, le condizioni nelle quali si trovavano i documenti da sottoporre a lavorazione fossero conoscibili dall'appaltatrice prima della stipulazione dell'appalto, con la conseguenza che non potevano essere considerate come difficoltà

sopravvenute alla conclusione del contratto; c) che il contratto o il capitolato non prevedevano una specifica modalità di confezionamento dei dati da trasmettere alla appaltatrice, la quale, operando da tempo nel settore della informatizzazione, avrebbe avuto l'onere di sollevare il problema del "precontrollo"; d) che, in ogni caso non risultava che l'estensione delle operazioni fosse stata richiesta formalmente da rappresentanti dell'INPS.

Con riferimento alla pretesa avente ad oggetto il maggior costo sostenuto a causa della più estesa durata della fideiussione, il cui svincolo era avvenuto il 4 febbraio 1985, anziché nel settembre del 1984, la Corte d'appello ha osservato che era assorbente il rilievo della sentenza di primo grado, secondo la quale l'appaltatrice non aveva assolto all'onere sulla stessa gravante di fornire la prova del maggiore esborso lamentato.

Con riguardo alla domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni che la Italsime assumeva di avere subito per fermi operativi e carichi aggiuntivi di lavoro riconducibili alla mancata disponibilità del materiale da lavorare, la Corte territoriale ha rilevato: a) che la decisione del giudice di primo grado di disattendere le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio era da condividere, alla luce della limitata valenza probatoria della relazione della commissione di studio interna all'istituto, che aveva rappresentato il fondamento di tali conclusioni; b) che, in particolare, la natura atipica della prova rappresentata dalla relazione della commissione interna imponeva di valutarne il significato dimostrativo alla luce di altri dati o di circostanze particolari, al contrario insussistenti.

Quanto alla domanda avente ad oggetto il compenso per la riduzione del flusso di lavoro svolto in esecuzione dell'appalto rispetto a quello contrattualmente previsto, la Corte d'appello ha osservato: a) che



l'art. 4 del capitolato speciale prevedeva che "i volumi summenzionati hanno valore puramente indicativo; essi, infatti, potranno subire variazioni in più o in meno anche per l'adozione da parte dell'INPS di nuovi sistemi organizzativi" e che "l'eventuale variazione in qualsiasi senso dei quantitativi sopra indicati non comporterà alcuna variazione dei prezzi richiesti"; b) che, pertanto, l'appaltatrice aveva assunto il rischio delle possibili variazioni nel volume di lavoro e non avrebbe potuto pretendere alcun compenso in conseguenza di una riduzione dello stesso rispetto alla indicazione numerica.

Quanto alla domanda risarcitoria fondata sul dedotto inadempimento dell'INPS ad assicurare il complessivo volume di lavoro previsto nelle delibere 59 del 26 marzo 1982 e 117 del 4 giugno 1982 del medesimo Istituto, la Corte d'appello ha rilevato: a) che non risultava che l'INPS si fosse direttamente impegnato, sottoscrivendo l'accordo concluso presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a commissionare alla Italsime una determinata mole di lavoro; b) che non poteva farsi discendere dalle menzionate delibere alcuna responsabilità contrattuale, anche in ragione della qualità di soggetto pubblico dell'INPS, vincolato solo dal contenuto di contratti sottoscritti dal proprio legale rappresentante; c) che la mole di documenti da sottoporre ad "informatizzazione", quale indicata nell'accordo concluso presso il Ministero del Lavoro o in altri atti dell'INPS, neppure integrava gli estremi di una presupposizione.

Infine la Corte d'appello ha confermato il rigetto della richiesta rivalutazione sulle somme riconosciute dal Tribunale, venendo in questione un debito di valuta, e del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., perché alla dimostrazione del ricorso al credito bancario non si era aggiunta anche quella che il ricorso al credito esterno fosse stato una conseguenza dell'inadempimento, ossia che



l'adempimento tempestivo si sarebbe accompagnato alla destinazione della somma alla parziale estinzione del debito assunto verso i finanziatori.

3. Avverso tale sentenza la Italsime, nel frattempo trasformatasi in s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi cui ha resistito con controricorso l'INPS. Italsime ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1655 e degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., in relazione agli artt. 1, 4, 8 e 17 del capitolato speciale d'appalto, con conseguente violazione degli artt. 1346, 1355 e 1366 cod. civ.

Rileva la ricorrente che l'aver incluso nell'oggetto del contratto di appalto anche le impreviste operazioni di precontrollo dei modelli che pervenivano in gruppi non omogenei, contenenti schede provenienti da altre sedi, oltre a contrastare con l'interpretazione letterale e sistematica del contratto, finiva per attribuire al contenuto di quest'ultimo un significato impossibile o illogico, in quanto attribuiva all'INPS la facoltà di consegnare supporti del tutto incoerenti con l'oggetto dell'appalto, scaricando gli imprevedibili - e perciò neppure accertabili preventivamente - oneri di rettifica di errori del committente sull'appaltatrice.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. nonché 115 cod. proc. civ. e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Sotto il primo profilo, si osserva che la ritenuta conoscibilità di modelli incongrui, perché provenienti da sedi periferiche Inps diverse da

quella che aveva preparato il contingente, oltre a non potersi caratterizzare come fatto notorio, in ragione delle peculiarità del caso, era conclusione non sorretta dagli elementi della gravità, precisione e concordanza.

Sotto il secondo profilo, si aggiunge che la Corte d'appello, ponendo a carico dell'appaltatrice l'onere di dimostrare la non conoscibilità dell'esistenza di modelli incongrui, aveva deciso su eccezione mai sollevata dall'Inps nelle sue difese.

3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1655 cod. civ. e dell'art. 167 cod. proc. civ. e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Sempre in relazione alla medesima domanda alla quale attengono i primi due motivi, la ricorrente osserva: a) che l'Inps aveva ammesso l'esistenza delle operazioni aggiuntive in esame, ritenendole dovute alla luce dell'art. 17 del capitolato speciale; b) che i documenti prodotti (doc. 16, 17, 18 e 19 del fascicolo di primo grado) rappresentavano la prova che l'Inps aveva richiesto sostanziali modifiche alla procedura di acquisizione per nuovi modelli; c) che, d'altra parte, anche i consulenti tecnici d'ufficio avevano rilevato che, senza tali prestazioni effettuate dall'appaltatrice, non sarebbe stato possibile proseguire nelle lavorazioni; d) che era pacifico che l'Inps avesse consegnato anche schede contenenti ulteriori dati da elaborare e avesse accettato i nastri con le relative elaborazioni.

4. I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica e in quanto investono le varie argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale, per affrontare la medesima questione, sono infondati.




Ai fini dell'esclusione del diritto al ristoro per i maggiori oneri sopportati e i danni subiti dalla ricorrente a causa della mancata consegna di documenti già predisposti per l'inserimento dei dati sui supporti informatici, la sentenza impugnata si è infatti attenuta correttamente alla lettera del contratto stipulato tra le parti, richiamando la clausola (art. 17 del capitolato) che prevedeva la messa a disposizione dei documenti presso le sedi periferiche dell'INPS e poneva a carico dell'appaltatrice ogni onere connesso con l'esecuzione del servizio, inclusi i controlli ed eventuali operazioni aggiuntive.

La ricorrente richiama una serie di previsioni, tra le quali l'art. 1 del medesimo capitolato, che già sul piano letterale, nel prevedere, da parte dell'appaltatrice, il controllo dei dati acquisiti e le eliminazioni di errori e anomalie, non solo non risulta incompatibile con le conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale, riferendosi esclusivamente alla fase della elaborazione dei dati, successiva a quella dell'acquisizione dei moduli, ma, dando espressamente atto dell'eterogeneità di questi ultimi, ne postula logicamente il preventivo riordino e la riclassificazione per tipologia, contraddicendo quindi l'assunto della ricorrente.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 4 del capitolato include, tra le prestazioni dell'appaltatrice, anche l'individuazione dei DM10/M fuori sede.

La ricorrente, nel contestare l'interpretazione del contratto fornita dalla sentenza impugnata, indica le ragioni per cui ritiene che la ricostruzione dalla stessa compiuta della comune intenzione delle parti si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica, semplicemente tornando a ribadire la tesi già sostenuta nelle precedenti fasi processuali e, pertanto, sostanzialmente sollecitando



una nuova lettura degli atti, non consentita a questa Corte. L'interpretazione del contratto costituisce infatti un'attività riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali ovvero per vizi di motivazione, configurabili nel caso in cui la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non permettere la ricostruzione del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione di legge, non è peraltro sufficiente un astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione richiede la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero degli elementi di giudizio ai quali è stato attribuito un significato estraneo al senso comune, oppure dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, ossia connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata (v., ad es., Cass. 3 settembre 2010, n. 19044). Tali conclusioni sono in linea con le precedenti pronunce rese da questa Corte in controversie nelle quali erano sostanzialmente prospettate le medesime questioni (Cass. 2 novembre 2017, n. 26068; Cass. 28 maggio 2018, n. 13301; Cass. 31 maggio 2018, n. 13993; Cass. 9 luglio 2018, n. 18002 e n. 18003).

In tale cornice di riferimento, la lettura delle risultanze contrattuali espletata nel caso che ne occupa dalla Corte territoriale non è suscettibile di rimediazioni, ove egli abbia inteso ricomprendere nella dizione «ogni altro onere connesso all'esercizio del servizio», anche le attività per cui è causa, facendo seguire a questo rilievo la



considerazione che «il dato assorbente» era nella specie costituito dalla «circostanza che non risulta che il contratto ed il capitolato prevedessero una specifica modalità di "confezionamento" dei dati da trasmettere a Italsime».

D'altra parte, in tal modo ricostruito il contenuto del contratto, risultano fuori fuoco sia la censura con la quale si lamenta lo snaturamento di tale contenuto (e che presuppone l'individuazione di una diversa volontà negoziale delle parti) sia la critica che denuncia l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, invece puntualmente individuato, configurabile, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, soltanto nel caso in cui, sia pure in presenza di condizioni legittimanti, la determinazione della misura della prestazione sia rimessa alla discrezionalità di una soltanto delle parti (v., ad es., Cass. 19 ottobre 2017, n. 24790), laddove nel caso di specie, l'attività di controllo era, secondo l'accertamento operato dal giudice di merito, esattamente prevista nel regolamento negoziale e non il frutto di unilaterali disposizioni attuative dell'Inps.

In tale prospettiva, il riferimento all'esistenza di anomalie nei documenti viene utilizzato dalla Corte territoriale non, evidentemente, come riferito alle singole, specifiche irregolarità che, volta a volta, sarebbero state riscontrate *a posteriori*, ma, nella sostanza, come espressione del disordine in cui versava l'archivio cartaceo INPS che rappresenta, come emerge dalla interpretazione del contenuto del contratto, uno dei problemi che il controllo mirava a fronteggiare prima di procedere alla archiviazione ottica.

In questa prospettiva, è privo di ogni decisività, ai fini delle conclusioni raggiunte, il tema delle richieste di aggiornamenti ai programmi dei controlli connessi alla acquisizione dei documenti, una volta chiarito che l'appaltatrice aveva assunto l'obbligo di realizzare i



controlli necessari per garantire il risultato previsto della puntuale e corretta informatizzazione dell'archivio dell'Istituto.

Infine, infondata è la critica fondata sull'art. 1355 cod. civ., una volta che si consideri che la condizione può definirsi meramente potestativa solo quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte medesima di ritenersi vincolata dal contratto.

Le sovra esposte considerazioni consentono di ritenere assorbito il secondo motivo, che attacca una *ratio decidendi* autonoma e distinta da quella investita dal primo motivo (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663).

Con specifico riguardo, poi, al terzo motivo, va ribadito che «il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto» (Cass., 22 maggio 2017, n. 12840).

E, tuttavia, nella specie non solo la ricorrente si astiene dal dar corso al predetto onere, ma offre la prova del contrario, quando deduce che l'INPS, con l'evidente scopo di non assecondare la pretesa, aveva affermato nell'occasione «che si trattava di lavori già previsti e comunque compresi nel capitolato d'appalto».

Infine, quanto alla doglianza motivazionale, si osserva che, nella declinazione del relativo vizio da parte del novellato art. 360, comma



primo, n. 5, cod. proc. civ., cui la specie soggiace *ratione temporis* l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053).

5. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1655 cod. civ., con riferimento all'art. 2697 cod. civ. e agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La censura si riferisce alla domanda di risarcimento danni per ritardato svincolo della fideiussione e sottolinea come, dimostrata l'esistenza della garanzia nonché la data di svincolo, i giudici di merito avrebbero dovuto accogliere la pretesa, essendo pacifica l'esistenza di un costo ed essendo rimasto non provato il regolare svincolo.

La doglianza è inammissibile, perché, a fronte del rigetto della domanda scaturente dalla mancata dimostrazione del maggior esborso lamentato, si limita, in termini del tutto assertivi a dedurre il costo della polizza - laddove, peraltro, nel caso in esame, si sarebbe dovuto dimostrare il maggior costo sostenuto per il ritardo -, per poi giungere a sostenere una non contestazione della pretesa, che non si accompagna ad alcun documentato riscontro processuale.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 2735, in relazione all'art. 1703 cod. civ., nonché dell'art. 2702, in relazione all'art. 2697 cod. civ.; e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

Si osserva: a) che la relazione della commissione interna, espressione del mandato conferito dall'Inps al fine di verificare la possibilità di una



risoluzione stragiudiziale e di accertare eventuali responsabilità di propri dipendenti, in quanto inclusa tra gli atti dell'Istituto, che ne aveva rilasciata copia al richiedente, doveva essere considerata una confessione stragiudiziale; b) che, in ogni caso, tale relazione costituiva un documento proveniente da una delle parti, destinato ad essere utilizzato come prova diretta ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., anche perché non oggetto di disconoscimento; c) che le risultanze della relazione andavano considerate alla luce degli esiti della prova testimoniale.

Il motivo non può essere accolto.

Si osserva, in primo luogo, che le parti della relazione richiamate dalla ricorrente hanno per oggetto valutazioni e non fatti (art. 2730 cod. civ.); in secondo luogo, l'efficacia confessoria della relazione predisposta dalla commissione interna è erroneamente invocata, dal momento che la stessa non risulta essere stata investita di alcun potere rappresentativo da parte del consiglio di amministrazione dell'Inps – né la ricorrente si cura di indicare quale sarebbe la fonte di siffatto potere -, con la conseguenza che deve escludersi qualunque capacità della commissione di disporre del diritto in contestazione, in assenza della quale non può riconoscersi valore confessorio alle risultanze delle indagini compiute dalla mandataria (v., ad es., Cass. 20 giugno 2013, n. 15538).

Quanto alla seconda articolazione del motivo, si osserva che essa, nel valorizzare le conclusioni della relazione unitamente alle risultanze della prova testimoniale, quali elementi liberamente valutabili dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento, finisce, nella sostanza, per sollecitare un rinnovato apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare



la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale sono rimessi in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, l'assunzione e la valutazione delle prove e il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v., ad es., Cass. 4 agosto 2017, n. 19547).

In ogni caso, si rinvia alle considerazioni svolte al termine dell'esame del punto 4 che precede.

7. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli art. 1655, 1362, 1363, 1366, 1355 cod. civ., dell'art. 11 r.d. n. 2440 del 1923; nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

Con riguardo alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il minor numero di modelli ricevuto per la lavorazione, rispetto a quanto previsto in contratto, si osserva: a) che l'art. 4 del capitolato speciale, che prevedeva un volume *puramente indicativo* dei modelli da consegnare non costituiva l'unica regolamentazione del rapporto; b) che il contratto di appalto non conteneva alcuna possibilità di ridurre il flusso concordato; c) che, d'altra parte, l'obbligo dell'Inps scaturiva dall'accordo ministeriale e dalle conseguenti delibere assunte dal medesimo Istituto, in cui non era fatta menzione alcuna della possibilità di riduzione del flusso di documenti quale elemento aleatorio del contratto; d) che, pertanto, la sentenza era illegittima, in quanto non aveva dato conto dei documenti prodromici o collegati al capitolato speciale d'appalto e non aveva esaminato il complessivo contenuto delle clausole; e) che la contraria ricostruzione della Corte territoriale, peraltro, finiva per configurare, in violazione dell'art.



1355 cod. civ., una condizione meramente potestativa a favore dell'Inps, al quale era attribuita la facoltà di determinare il volume dei documenti da trattare e, in definitiva, l'oggetto del contratto.

8. Con il settimo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 cod. civ., nonché violazione degli artt. 1987 e 1355 cod. civ.

Rileva la ricorrente: a) che la sentenza non aveva esaminato gli atti in concatenazione temporale, anche alla luce del fatto che la riunione ministeriale del 26 maggio 1982 era successiva alla delibera Inps n. 59 del 26 marzo 1982 e aveva preceduto la successiva delibera n. 117, con la quale l'Istituto aveva deciso di affidare alle imprese parti dell'accordo ministeriale una prima serie di documenti (i DM10/M); b) che, pertanto, i giudici di merito avevano omesso di considerare i principi di diritto sul collegamento negoziale e le regole di interpretazione dei contratti, operanti anche quando i singoli atti, non necessariamente negozi espressivi di autonomia privata, promanano da soggetti diversi; c) che, in definitiva, era sfuggito il fine complessivo perseguito dalle parti, ossia quello dello smaltimento dell'arretrato accumulatosi, in un contesto nel quale Italsime, unitamente ad altre società, si era impegnata a garantire i livelli occupazionali delle società Sipe Optimization.

9. Il sesto e il settimo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono, nel loro complesso, infondati.

Premesso che è inconferente il generico richiamo, contenuto nella rubrica del motivo, all'art. 11 del r.d. n. 2440 del 1923, che, secondo la stessa ricorrente, non è stato richiamato dalla Corte d'appello, si osserva che la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui l'INPS non era tenuta a procedere all'assegnazione di ulteriori appalti nella misura e per il numero di documenti indicato dalla ricorrente,



trova sufficiente giustificazione nel rilievo della Corte di merito, fondato sull'esame degli atti che precedettero la stipulazione del contratto, secondo cui soltanto con quest'ultimo le parti provvidero all'esatta individuazione dell'oggetto dell'appalto, senza neppure riservare alla scadenza dello stesso un diritto dell'appaltatrice ad eventuali ulteriori commesse. Tale osservazione, e la connessa esclusione della portata integrativa delle deliberazioni con cui il consiglio di amministrazione dell'Istituto autorizzò l'affidamento all'esterno dei lavori di acquisizione dei dati riportati nei documenti specificati, con il ricorso al sistema della trattativa privata, trovano conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in sede d'interpretazione dei contratti di diritto privato conclusi dagli enti pubblici, la volontà negoziale degli stessi dev'essere desunta esclusivamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e riportate nel contratto tra le stesse stipulato, senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni degli organi competenti dell'ente, alle quali non può attribuirsi alcun valore d'interpretazione autentica o ricognitivo delle clausole negoziali, attenendo le stesse alla fase preparatoria della stipulazione, ed assumendo pertanto rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà di uno dei contraenti (v., ad es., Cass. 24 luglio 2013, n. 17946).

Sotto un diverso profilo, poi, la necessità della stipulazione in forma scritta, prescritta a pena di nullità per i contratti degli enti pubblici, esclude la possibilità di ricollegare direttamente alle predette delibere l'imposizione a carico dell'Istituto dell'obbligo di procedere all'assegnazione di ulteriori appalti, trovando applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in mancanza di un valido documento contrattuale, recante la



sottoscrizione del contraente privato e dell'organo titolare del potere di rappresentanza dell'ente, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al corrispettivo da pagare, la deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato la stipulazione non è di per sé idonea a far sorgere il vincolo negoziale, non costituendo una proposta contrattuale, ma un atto con efficacia interna avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare la volontà dell'ente nei rapporti con i terzi (Cass. 20 marzo 2014, n. 6555).

Solo per completezza, si rinvia, con riferimento ai prospettati vizi motivazionali, alle considerazioni svolte *supra* alla fine del punto 4.

10. Con l'ottavo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1224 cod. civ., per avere la Corte territoriale negato il risarcimento del maggior danno da inadempimento, indebitamente assimilandolo al danno derivante dal ricorso al credito bancario.

È certamente esatto che, in tema d'inadempimento dei debiti di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., spettante a qualsiasi creditore che ne chieda il risarcimento, indipendentemente dall'appartenenza ad una determinata categoria o dall'attività svolta, può essere riconosciuto anche in via presuntiva, in misura pari all'eventuale differenza registrata, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali (Cass. Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3954). Nella specie, tuttavia, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria, articolata in relazione al costo del ricorso all'indebitamento bancario, la ricorrente si è limitata a richiamare il ricordato orientamento giurisprudenziale, senza neppure allegare che nel corso della mora il



tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi fosse stato superiore al saggio degli'interessi legali nello stesso periodo.

11. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, deve essere respinto e la ricorrente condannata alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarata tenuto al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 20/09/2018

Il Funzionario Giudiziario



Il Presidente

9